

## **I legami interrotti: la mediazione familiare strumento per una nuova comunicazione**

di *Elena Cullati* ed *Enrico Frola*\*

SOMMARIO: 1. La tutela delle relazioni familiari nella disciplina normativa. – 2. La mediazione familiare come possibile strumento. – 3. Vari modelli di mediazione familiare: la mediazione trasformativa. – 4. Obiettivi del percorso di mediazione familiare in carcere. – 5. La mediazione come modo d’essere della psiche.

### **1. La tutela delle relazioni familiari nella disciplina normativa.**

Sebbene, in astratto, l’importanza della tutela dei legami familiari dei detenuti sia ampiamente condivisa, anche alla luce delle progressive evoluzioni della legislazione in materia, nella realtà dell’esecuzione della pena, risulta complesso garantire il mantenimento di stabili rapporti affettivi per i soggetti coinvolti nella vicenda detentiva: alla sofferenza per la separazione e per le limitazioni dello “spazio” di incontro, si unisce spesso il rischio di fratture insanabili causate anche dall’artificialità del contesto e delle regole proprie del sistema penitenziario, che non agevolano il tentativo di mantenere i legami ed elaborare i conflitti.

La normativa di settore ha negli anni subito una profonda trasformazione, alla luce di un complesso dibattito che, muovendo i passi dai dettami Costituzionali, ha attribuito alla pena una vera valenza rieducativa, attenuandone invece la caratterizzazione repressiva e social-preventiva, tipica dei sistemi penali incentrati sulla “neutralizzazione” e sull’“annullamento” del soggetto recluso, come risultava nel Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931.

Tale percorso era culminato con l’adozione della legge n. 354/1975 (“*Norme sull’Ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”<sup>1</sup>) nella quale si affermava il principio che il regime di soggezione speciale del detenuto dovesse avere un intento rieducativo, nella considerazione, sconosciuta alla precedente tradizione giuridica del paese, che il detenuto sia *in primis* una “persona”, dotata di bisogni ed esigenze specifiche<sup>2</sup>.

Veniva così inaugurata una nuova fase in materia di trattamento penitenziario, nella quale si abbandonava l’antica logica della depersonalizzazione, per attribuire invece rilievo alla valorizzazione della personalità del detenuto, ai fini del suo

---

\* Elena Cullati è mediatrice familiare. Enrico Frola è medico chirurgo e psicologo-  
psicoterapeuta.

<sup>1</sup> La Legge, pubblicata in Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 agosto 1975, è reperibile all’indirizzo internet [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).

<sup>2</sup> V. GREVI-G. GIOSTRA-G. DELLA CASA, *L’Ordinamento penitenziario: commento articolo per articolo*, CEDAM, Padova, 2000, p. 4.

riadattamento sociale<sup>3</sup>.

Per la prima volta, si riconosceva inoltre che i contatti del detenuto con il mondo esterno potessero contribuire alla sua rieducazione, alla stregua di vere e proprie modalità di trattamento, necessitando il percorso di recupero della partecipazione attiva delle famiglie, facilitata e promossa attraverso l'utilizzo di una serie di stimoli culturali, affettivi e umani.

Il convincimento che la sfera affettiva rappresentasse un aspetto indispensabile del trattamento, da proteggere dagli eventuali danni derivanti dalla carcerazione, era ben evidenziato in diverse disposizioni dell'Ordinamento penitenziario<sup>4</sup>.

Ci si riferisce, *in primis*, all'art. 1, sesto comma, relativo al trattamento e alla rieducazione, a norma del quale “*Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi*”. Il cambiamento nella concezione della difesa sociale dal delitto (dall'emarginazione alla reintegrazione) comportava, parallelamente, una maggiore apertura del carcere verso la società libera: i rapporti con l'ambiente esterno possono così adempiere ad una pluralità di funzioni, tra cui quella di mantenere vivo, nel detenuto, il desiderio e la volontà di affrontare un percorso trasformativo prima del ritorno in libertà.

Il risultato della spinta garantista del legislatore nella tutela dei rapporti affettivi e familiari si concretizza negli articoli 15 e 28 dell'Ordinamento penitenziario, rubricati rispettivamente “*Elementi del trattamento*” e “*Rapporti con la famiglia*”. Mentre nel primo comma dell'art. 15, viene affermato che “*Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto (...) agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia*”, l'art. 28 più specificamente garantisce l'attenzione della normativa penitenziaria a “*mantenere, migliorare e ristabilire relazioni dei detenuti con le famiglie*”.

È evidente, dunque, che l'intento del legislatore fosse la creazione di un complesso normativo in cui le relazioni familiari incidessero in maniera significativa sulle condizioni psicofisiche del detenuto e sulle sue aspettative di vita futura: di tale aspetto va colta la portata innovativa, sia sul piano concettuale sia su quello operativo. Ne risultava, infatti, non solo che le relazioni affettive del detenuto rappresentassero un bene di alto valore, che deve essere protetto dalle pesanti conseguenze della carcerazione, ma anche che fosse indispensabile un preciso impegno da parte dell'Amministrazione penitenziaria ad approntare adeguati interventi in merito.

Sul piano operativo, veniva affermato che il recupero del condannato non potesse prescindere dalla permanenza o dal ristabilimento di condizioni di vita affettiva in

<sup>3</sup> V. GREVI - G. GIOSTRA - G. DELLA CASA, *op. cit.*, p. 4.

<sup>4</sup> S. TALINI, *Diritto inviolabile o interesse cedevole? Affettività e sessualità dietro alle sbarre*, in *Dirittopenitenziarioecostituzione.it*, 2013, pp 1-8, consultabile al sito [www.dirittopenitenziarioecostituzione.it](http://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it).

grado di sostenerlo nella situazione detentiva, con la possibilità di immaginare il futuro scenario di ritorno nell’ambiente familiare, una volta terminata la detenzione<sup>5</sup>. Questo principio trovava esplicita declinazione ancora nell’art. 28 dell’Ordinamento penitenziario, ove si afferma che “*nella sua dimensione più ampia riconducibile alla sfera affettiva del detenuto (omissis) la famiglia costituisce per l’ordinamento un sicuro punto di riferimento al quale dedicare particolare cura*”.

Tale impegno veniva rafforzato nel seguito della norma, con la disciplina dei colloqui visivi e della corrispondenza telefonica ed epistolare, volti al mantenimento delle relazioni tra il detenuto e la famiglia, soprattutto in presenza di figli minori.

Tali principi venivano successivamente recepiti dal “*Regolamento recante norma sull’Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*” (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), con il quale il Legislatore intendeva armonizzare le disposizioni fino ad allora vigenti, introducendo alcune modifiche migliorative, in adeguamento ai principi generali, sempre in evoluzione, individuati anche dalle fonti comunitarie ed internazionali. Si prevedeva, ad esempio, che i familiari, specialmente se minori di età, dovessero essere sostenuti e consigliati di fronte al trauma affettivo determinato dalla lontananza con il proprio congiunto, soprattutto al momento della separazione e in quello immediatamente precedente al ritorno, entrambe fasi di particolare delicatezza.

Importante in tal senso anche l’art. 61 del Regolamento Esecutivo, il quale prevedeva, da parte dei rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, la predisposizione di programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti con le loro famiglie: tali programmi dovevano essere volti, in modo particolare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie se minori, e a preparare la famiglia e il soggetto detenuto al rientro nel contesto sociale. In tal senso, ogni sforzo deve essere compiuto per agevolare le relazioni familiari, non solo per proteggere gli interessi del detenuto, ma anche per tutelare quelli delle famiglie coinvolte<sup>6</sup>.

La problematica relativa al rapporto tra detenzione e famiglia non concerne infatti gli aspetti privativi riguardanti il solo soggetto recluso, ma produce i suoi effetti anche nei confronti dei familiari, che qualcuno ha conseguentemente definito “*vittime dimenticate*”<sup>7</sup>.

Nel nostro ordinamento mancano, infatti, gli strumenti di tutela nei confronti dei familiari, che pur non essendo direttamente autori di un reato, pagano comunque il

<sup>5</sup> G. DI GENNARO- R. BREDI-G. LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, pp. 170-171.

<sup>6</sup> A. CIAVOLA, *Profili di diritto processuale e penitenziario in tema di coppie di fatto*, in *Dir.pen.cont.* 2/2014, pp. 90-96.

<sup>7</sup> J. MATTHEWS, *Forgotten Victims. How prison affects the family*, Nacro, 1983, p. 19.

peso della detenzione. Il dettato costituzionale dell’art. 27 stabilisce che la responsabilità penale è personale, ma nel momento in cui viene pronunciata una sentenza di condanna ad una pena detentiva a carico di un soggetto, le conseguenze di questa si riversano inevitabilmente anche sui suoi familiari.

Occorre dunque valutare quali siano le conseguenze di un distacco forzato da questi legami e in che misura tale allontanamento possa influire sulla personalità del soggetto: tali quesiti sono funzionalmente legati all’indagine sulla dimensione affettiva in carcere, dimensione che assume particolare importanza anche in riferimento alla portata “bilaterale” (a carico del condannato e della famiglia) della pena. In questo complesso quadro giuridico, il mantenimento di un legame con la dimensione familiare assume duplice valenza: per un verso è parametro su cui modellare il processo di individualizzazione, per l’altro si erge a elemento positivo del trattamento che prescinde da ogni valutazione di tipo premiale.

La materia dell’ordinamento penitenziario è stata, infine, oggetto di un recentissimo intervento normativo che ne ha disciplinato la riforma, con l’entrata in vigore dei Decreti legislativi n. 121, 123 e 124/2018: tali norme sono il risultato – per molti aspetti, purtroppo, disatteso per il contenuto che ne è stato dato – degli Stati generali dell’Esecuzione Penale, una ampia “consultazione sociale” con la quale numerosi esperti in materia hanno tentato di elaborare un profondo cambiamento del tema “carcere”, in esito alla delega conferita al Governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario, di cui alla Legge Delega 23 giugno 2017, n. 103.

Si intendeva, con tale progetto, inaugurare un diverso approccio all’esecuzione della pena, caratterizzato dal rifiuto di considerare il periodo della detenzione unicamente come una parentesi afflittiva e orientato invece al rispetto della dignità umana, nel tentativo di realizzare i due principi del finalismo rieducativo e dell’umanizzazione della pena, così ben scolpiti nell’articolo 27 Cost.

Per l’elaborazione ultima delle norme che ne sono derivate, tale esperimento è risultato per molti aspetti un’occasione non sfruttata<sup>8</sup> poiché, della delega originaria conferita al Governo, lungo il percorso si sono progressivamente smarriti molti punti fondamentali, ad esempio in relazione al diritto all’affettività, che pure era stato oggetto di uno specifico tavolo di lavoro degli Stati Generali e che era particolarmente atteso da detenuti e addetti del settore.

La riforma si sofferma per buona parte sulla “vita penitenziaria” ovvero sul trattamento all’interno degli istituti, ribadendo che questo debba essere conforme a umanità e assicurare il rispetto delle dignità della persona, conformandosi a modelli che favoriscano l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.

Il trattamento dovrà, anche attraverso contatti con l’ambiente esterno, puntare al

---

<sup>8</sup> M. BORTOLATO, “*Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018*”, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).

reinserimento sociale.

Con riguardo al tema che qui rileva, ovvero il mantenimento delle relazioni familiari, viene sottolineato il diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia allo scopo di favorire la frequentazione degli affetti e, per le madri carcerate, la possibilità di tenere con sé i figli fino all’età di tre anni presso appositi asili nido organizzati in aree pertinenti per la cura e per l’assistenza dei bambini.

Significative le modifiche in tema di colloqui con i familiari: si ha cura di prevedere che possano svolgersi ove possibile con modalità riservate, in locali poco rumorosi e ove sia limitata l’eccessiva visibilità tra i diversi gruppi familiari, cercando di offrire alle famiglie una minima riservatezza pur non venendo meno i controlli del personale addetto.

A essere favoriti sono anche i colloqui con i minori, che potranno svolgersi anche nelle giornate festive, per non ostacolare i percorsi scolastici dei bambini, e in locali e aree, specialmente all’aperto, appositamente attrezzati.

Pur riconoscendo la portata positiva di queste ultime disposizioni, occorre però dar conto della profonda difficoltà di concretizzare tali misure e di muovere passi efficaci nella direzione di rendere affettivo il diritto all’affettività.

L’artificialità del trattamento penitenziario, i ritmi di vita innaturali cui lo stesso obbliga, la scarsità di risorse con cui l’Amministrazione deve fronteggiare le innumerevoli esigenze, sono fattori che, insieme combinati, rendono molto difficile il mantenimento di legami familiari importanti e accrescono la frustrazione e la solitudine sia del detenuto, sia di chi gli è legato.

Dal lavoro di osservazione svolto dagli Uffici del Garante delle persone private della libertà personale, si evince che le richieste avanzate dai detenuti sono ancora in larga misura legate a questioni di natura familiare e alla necessità di intensificare le visite o, in generale, le possibilità di comunicare con i propri congiunti, soprattutto se figli minori<sup>9</sup>.

L’unica occasione d’incontro con i propri familiari è infatti quella della visita-colloquio che viene tuttavia filtrato, limitato, spesso vissuto in spazi inadeguati, così da generare un incontro non autentico, incapace di ricreare il clima di intimità che l’importanza dei legami richiederebbe e che si gioverebbe invece di luoghi e tempi dedicati ed esclusivi.

## **2. La mediazione familiare come possibile strumento.**

Nel complesso quadro sopra delineato, s’indaga in questa sede la possibilità di

---

<sup>9</sup> M. PALMA, D. DE ROBERT, E. ROSSI, Garante Nazionale delle persone private della libertà personale “*Relazione al Parlamento 2017*”. Con riferimento al territorio del Comune di Torino, si veda inoltre la “*Relazione annuale (anno 2017) del Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Torino*”, pp. 20 e ss.

ricorrere, anche in ambito penitenziario e al fine di contribuire a rendere più concreta la tutela dei legami familiari, allo strumento della mediazione familiare. Con tale termine s’intende un processo collaborativo di risoluzione del conflitto<sup>10</sup>, in cui le famiglie sono sostenute da un terzo imparziale (il mediatore) nel processo di ripresa della comunicazione e dell’elaborazione di nuovi assetti di vita.

Tale pratica, affacciata al panorama italiano dagli anni Ottanta e già conosciuta nel mondo anglosassone, muove dal convincimento che il conflitto è parte naturale della vita e che un’esistenza senza conflitto risulterebbe innaturalmente statica.

Il conflitto in sé, dunque, non è positivo, ma neanche negativo; è una forza naturale<sup>11</sup>, necessaria per la crescita e il cambiamento, ma è fondamentale il modo in cui lo stesso viene vissuto dai confliggenti:

*“Risolvere un conflitto raramente ha a che fare con chi ha ragione. Dipende semmai dal riconoscere e dall’apprezzare le differenze”.*

Se viene gestito in modo attento dalle parti, contiene in sé le potenzialità per una trasformazione positiva, attraverso la capacità di cambiare percezione dell’altro e atteggiamenti. Maturando la capacità di vivere la situazione conflittuale in modo cooperativo, dopo aver superato i naturali sentimenti di rabbia verso l’altro, è possibile che si sperimentino un rafforzamento e un miglioramento delle relazioni: tale catarsi positiva, soprattutto nel caso di conflitto tra coniugi con figli, determina un effetto benefico anche verso gli altri componenti della famiglia.

Nella pratica della mediazione, che offre dunque un’occasione di comporre in modo positivo una controversia e una situazione conflittuale, il mediatore, specificamente formato al suo ruolo, mantiene una posizione bilanciata e neutrale tra i due partecipanti: solo da tale posizione “equi-prossima” alle parti, può aiutarli ad incanalare e investire energie al fine di elaborare soluzioni valide per entrambi, anziché prolungare la lite, rinunciando alle proprie istanze o accettando un compromesso non soddisfacente.

In Europa, la pratica della mediazione familiare, soprattutto nell’ambito dei procedimenti per separazione e divorzio ma anche nell’ambito di altre situazioni familiari, sta progressivamente vedendo riconosciuto il proprio valore, attraverso un lento, ma incisivo, lavoro culturale: già nel 1998, il Consiglio d’Europa, con la Raccomandazione n. (98) 1, in considerazione del fatto che molti Stati membri valutavano l’introduzione della mediazione familiare nella considerazione che fosse necessario incrementarne il ricorso, raccomandava ai governi di “1. introdurre o promuovere la mediazione familiare o, dove necessario, rafforzare la mediazione familiare esistente; 2. Prendere o rinforzare le misure considerate necessarie in vista dell’attuazione dei seguenti principi per la promozione e

---

<sup>10</sup> L. PARKINSON, “La mediazione familiare: modelli e strategie operative”, 2013, pp. 10 e ss.

<sup>11</sup> T. CRUM, “The magic of conflict”, Touchstone Publications, 1987, p. 13.

*l'utilizzo della mediazione familiare come mezzo appropriato per risolvere liti familiari*”<sup>12</sup>.

Gli obiettivi della mediazione venivano identificati dal Consiglio nella: *i)* promozione di un approccio consensuale, nell’interesse di tutti i membri della famiglia; *ii)* protezione degli interessi e del benessere dei figli in particolare, attraverso accordi appropriati per quanto riguarda il loro affidamento e il tempo da trascorrere con ogni genitore; *iii)* sostenimento della continuità delle relazioni tra i membri della famiglia, soprattutto tra genitori e figli; *iv)* riduzione dei costi economici e sociali della separazione e del divorzio, sia per le famiglie che per lo Stato.

Da tale significativa premessa è scaturito, a livello nazionale per ciascuno Stato membro, un percorso che ha rafforzato il ruolo della mediazione familiare nel procedimento per separazione e divorzio.

Con riguardo all’esperienza italiana, la grande innovazione è stata apportata dall’adozione della Legge n. 54/2006 (“*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso*”) che, introducendo l’affidamento “condiviso”, ovvero il diritto del minore a poter vivere la relazione con la madre e il padre in modo paritario, nomina esplicitamente la mediazione familiare, offrendo alle coppie, su invito del Giudice qualora ne ravvisi la necessità, la possibilità di definire insieme un accordo di separazione che tenga conto delle necessità di entrambi e dei figli in particolare.

Il percorso della mediazione familiare consente di procedere al di là della frattura, contenendone la portata distruttiva, canalizzando le risorse a vantaggio delle generazioni più giovani e contribuendo a salvaguardare il “*codice simbolico del legame*”<sup>13</sup>, di cui si giova non solo la famiglia coinvolta ma anche il corpo sociale stesso, in quanto proteggendo il legame intergenerazionale genitori-figli, la società protegge il suo futuro.

Tutto ciò premesso riguardo lo *status* attuale dello strumento mediazione familiare in Italia, occorre dare rilievo ad una caratteristica insita di tale percorso, che ne rappresenta anche uno dei maggiori punti di forza: si tratta, infatti, di uno strumento necessariamente flessibile, “su misura” di ciascuna coppia o di ciascun nucleo familiare che vi fa ricorso.

Poiché, infatti, ha come obiettivo il mantenimento dei legami familiari positivi e l’esercizio responsabile del ruolo genitoriale, il percorso di mediazione offre una risposta mirata e autodeterminata ai bisogni evolutivi della specifica famiglia o coppia, determinati anche in ragione dei propri modelli familiari e delle consuetudini di ciascuno.

<sup>12</sup> La raccomandazione è reperibile al sito Internet [www.coe.int](http://www.coe.int).

<sup>13</sup> E. SCABINI -V. CIGOLI, “*Alla ricerca del familiare: il modello relazionale-simbolico*”, 2012, p. 22.

Per raggiungere questo risultato la mediazione opera su più piani:

favorisce la riassunzione della responsabilità genitoriale nella fase della separazione (sia essa scelta dai coniugi o conseguente ad un evento di rottura – ad esempio la carcerazione);

promuove la continuità dei legami affettivi dei figli con entrambi i genitori;

promuove il mantenimento di relazioni affettive significative con altre figure familiari quali nonni, zii, *etc.*;

favorisce il raggiungimento di accordi e decisioni soddisfacenti per genitori e figli.

Come ben riconosciuto dagli operatori del settore, negli anni la conflittualità familiare ha raggiunto intensità talora particolarmente elevata: prevalgono infatti, negli adulti, motivazioni tese al soddisfacimento soggettivo (*motivazioni pro-self*) a discapito di quelle relazionali (*motivazioni pro-relationship*).

L’essere umano è per sua natura relazionale e necessita, per il suo benessere, di coltivare relazioni soddisfacenti: ciò è particolarmente importante per i figli, data l’importanza dei legami affettivi della famiglia d’origine per la struttura della vita psichica e relazionale presente e futura.

La mediazione familiare si pone come obiettivo quello di poter rendere le motivazioni *pro-self* in motivazioni *pro-relationship*, di armonizzare le diverse istanze avanzate dai confliggenti affinché possano raggiungere accordi soddisfacenti per loro stessi e per i loro figli.

Se ciò è tanto vero nelle coppie o nei nuclei che vivono una condizione di libertà, tanto più tali dinamiche relazionali trovano il proprio detonatore quando si verifica l’evento traumatico della carcerazione, che impone una separazione forzata e riversa i suoi effetti, come sopra accennato, all’intero nucleo familiare della persona detenuta, in completa assenza di strumenti di supporto.

Con la detenzione, infatti, alla conflittualità già insita nel legame familiare, si aggiunge la perdita dell’esercizio degli abituali ruoli, dell’intimità e della quotidianità delle relazioni, con ricaduta particolarmente negativa nel rapporto tra genitori e figli.

In tale particolare contesto, il percorso di mediazione familiare, soprattutto per la sua caratteristica di flessibilità e adattamento al singolo caso concreto, potrebbe trovare un proficuo impiego, proponendosi come uno degli strumenti per rendere più concreta la tutela dei legami familiari in carcere che, come sopra è stato illustrato, è spesso purtroppo più invocata nelle norme che sperimentata nella realtà.

### **3. Vari modelli di mediazione familiare: la mediazione trasformativa.**

Occupandosi dei vari processi mediativi, gli studiosi della materia hanno potuto riscontrarne diverse modalità di approccio che, a seconda dell’impostazione teorica sottesa, determinano significative differenze nel metodo di lavoro.



Anche alla luce del particolare contesto a cui la nostra analisi si rivolge, ovvero quello della detenzione come possibile luogo nel quale far approdare il percorso di mediazione familiare, l’approccio per chi scrive più favorevole sembra essere quello umanistico – trasformativo che, rinvenutone il fondamento teorico nell’opera di Bush e Folger<sup>14</sup>, attribuisce un valore particolare alla componente emotiva del coinvolgimento nel conflitto.

In particolare, si propone un paradigma di mediazione che, muovendo dall’impostazione di Bush e Folger, si arricchisce del contributo di altri teorici della mediazione, quali Brian Muldoon<sup>15</sup>, Jaqueline Morineau<sup>16</sup> e Carl Rogers<sup>17</sup>, definendosi innanzitutto come approccio caratterizzato dall’Ascolto delle parti e, solo successivamente, di mediazione tra le stesse.

L’ascolto costituisce allo stesso tempo uno strumento e un fine, non si dà come obiettivo quello dell’accordo e non vuole portare le parti a un cambiamento comportamentale, cognitivo o affettivo-emotivo, bensì farle sentire accolte e comprese dai mediatori. Si punta dunque al vissuto emotivo delle persone, nel convincimento che solo riconoscendo e valorizzando gli elementi cognitivi ed emotivi si possa ripristinare la comunicazione interrotta e possa verificarsi il riconoscimento reciproco tra gli attori del conflitto, pur se in presenza di sentimenti particolarmente dolorosi e difficili.

Il riconoscimento di sé e dell’altro (ovvero delle proprie emozioni e, successivamente, di quelle dell’altro) si caratterizza dunque come il primo elemento fondamentale di tale approccio, poiché solo attraverso tale fondamentale passaggio si può sperimentare un modo diverso di vivere il conflitto, trasformandone la percezione da parte dei confliggenti.

*«Lo strumento che il mediatore utilizza... è quello del cd. ‘specchio’. Attraverso tale tecnica il mediatore avvia un lavoro che si basa sui sentimenti e che si fonda sull’empatia: egli in primo luogo ascolta il soggetto e successivamente si rivolge a lui cercando di rinviare ciò che, a livello di sentito, cioè di sentimenti, ha percepito»<sup>18</sup>*; in seguito, il mediatore, traendo le mosse da quanto ha percepito dall’altro, rinvia all’interlocutore l’emozione espressa, dandole un nome e, così, una forma, in un meccanismo di restituzione continua che consente al soggetto di individuare il centro della sua sofferenza, a partire dalla sua narrazione dei fatti.

In questo modo, con un percorso lento e paziente, entrambe le parti si trovano a dar voce ai sentimenti vissuti, per poterli esprimere all’altra parte ma anche a loro stesse, consentendo così di lasciar andare i ruoli dei quali si erano rivestiti e intorno

<sup>14</sup> B. BUSH – J. FOLGER, *The promise of mediation*, Jossey-Bass Publishers, 1994.

<sup>15</sup> B. MULDOON, *The heart of conflict*, G.P. Putnam’s, 1997.

<sup>16</sup> J. MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, 1998.

<sup>17</sup> C. ROGERS, *Un modo di essere*, 2012.

<sup>18</sup> F. BRUNELLI, *La tecnica di mediazione* in L. Ricotti, *La mediazione nel sistema penale minorile*, 1998, p. 4.

ai quali il conflitto si era costruito: “*Di fronte al mediatore, ma soprattutto al cospetto l’uno dell’altro, non ci sono più soltanto due coniugi in lite e prossimi alla separazione, un padre e una figlia costretti nei rispettivi abiti....ma due esseri umani. Due individui che si raccontano e che, attraverso il racconto di sé, offrono all’altro la possibilità di una conoscenza più ricca e complessa, che può condurre alla comprensione e al reciproco riconoscimento*”<sup>19</sup>.

Proprio questo caratterizzante aspetto dell’ascolto, preliminare alla fase di mediazione vera e propria, pare possa rivestire un ruolo rilevante nelle relazioni vissute da detenuti e familiari degli stessi: poiché la detenzione porta con sé una profonda solitudine, che amplifica quella in cui di per sé il conflitto relega, dove le emozioni non possano trovare voce ma solo intime casse di risonanza, uno spazio dedicato esclusivamente ad essere ascoltati e, in questo modo, rivalutati come persona intanto, e poi come coniuge o padre o fratello, può assumere una significativa importanza per la persona coinvolta.

Il secondo elemento caratterizzante la mediazione trasformativa è l’*empowerment*, ovvero l’aumento della percezione del proprio valore interpersonale, che consegue alla prima fase di riconoscimento emotivo.

Si lavora, dunque, per rafforzare l’autonomia e la capacità di autodeterminazione delle parti in conflitto che, riscoprendo il valore del proprio ruolo, aumentano la consapevolezza delle proprie reali esigenze e si scoprono rafforzati nel farne istanza all’altro, al fine di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambi.

Il modello umanistico-trasformativo, nel promuovere il percorso di mediazione a partire dall’essere ascoltati e dall’ascoltare, rivela la propria specifica prospettiva esperienziale capace di legare nuovamente il Soggetto al Mondo (proprio ed altrui), permettendo in qualche misura il passaggio dalla posizione di re-legato a quella di legante, cioè di soggetto che si riconnette all’esperienza di sé e dell’altro.

Riprenderemo questo concetto nel paragrafo relativo alla mediazione come modo d’essere della psiche.

La mediazione, in conclusione, ha le potenzialità per generare effetti trasformativi altamente benefici per le parti: tale potenzialità si attua quando il mediatore ha una disposizione d’animo e metodi di intervento che contribuiscano alla realizzazione dei due obiettivi chiave sopraesposti, *empowerment* e riconoscimento.

Il mediatore, pertanto, non indica una direzione alle parti, ma le incoraggia a condurre il percorso: “*Il cuore dell’approccio trasformativo alla mediazione è la crescita morale dell’uomo in due specifiche dimensioni: la forza del singolo e la relazione con l’altro*”<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> A. QUATTROCOLO, *La mediazione trasformativa. Un modo di intendere e di praticare la mediazione dei conflitti*, in *Quaderni di mediazione*, 2005, p. 6.

<sup>20</sup> B. BUSH– J. FOLGER, *ibidem*, pp. 105 e ss.

Compito del mediatore è dunque restituire ai confliggenti la libertà, che il conflitto aveva relegato nell’ambito dell’incomunicabilità: ed è proprio la mancata espressione, la mancata comunicazione che rimarrebbe come elemento di sofferenza, qualora la mediazione fosse interpretata come un fine e non come un processo.

La dialettica della mediazione presuppone allora, tenuto fermo il fondamento della libertà, che il fine di tale azione non sia prestabilito; lo scopo non è più quello della risoluzione del contenzioso ma quello del ristabilimento di una comunicazione non distorta, la quale è il presupposto affinché le persone protagoniste del conflitto possano, se lo vogliono, restituire «umanità» all’altro.

Se il dialogo viene ripristinato, i due confliggenti sono uniti in una nuova comunanza: comprendere l’altro nel dialogo non serve più ad affermare il proprio punto di vista ma a “trasformarsi” verso ciò che si ha in comune con l’altro, in una rinnovata scoperta.

Da qui il significato profondo dell’aggettivo “trasformativa” che definisce tale modello di mediazione: al termine di un simile percorso, infatti, piccole e grandi trasformazioni si sono compiute: ad esempio, a livello della rappresentazione che si ha dell’altro e di se stessi in rapporto a lui<sup>21</sup>.

#### **4. Obiettivi del percorso di mediazione familiare in carcere.**

A parere di chi scrive, la mediazione familiare va considerata un elemento importante per la promozione di processi virtuosi in ambito penitenziario: un servizio strutturato di ascolto e mediazione familiare di approccio trasformativo, sia nella forma di gruppi di parola, sia nella forma di vero e proprio sportello, risponde all’esigenza, ad oggi non colmata, di trovare spazio privilegiato di espressione del sé e di incontro con l’altro, in una dimensione protetta e guidata dalla professionalità dell’operatore.

Gli obiettivi di un percorso di tale natura sono molteplici:

*Creare uno spazio di ascolto per i detenuti e le loro famiglie.*

Con la messa a disposizione di uno spazio ed un tempo dedicati, si favorisce la possibilità di sciogliere alcuni nodi complessi nelle relazioni vissute dai detenuti con i propri compagni e figli: attraverso l’espressione e la verbalizzazione dei vissuti di ciascuna delle parti coinvolte, si lavora per limitare il logoramento della relazione e della comunicazione, muovendo invece passi nella direzione del racconto veritiero di sé. Inoltre, possono essere intrapresi specifici percorsi che favoriscano il sostegno alla genitorialità, acquisendo competenze per un adeguato dialogo emotivo, realizzando momenti positivi e sereni, in cui le

---

<sup>21</sup> M. D’ALESSANDRO-A. QUATTROCOLO, “La mediazione trasformativa come prassi”, in *Quaderni di mediazione*, 2007, p. 8.

coppie e i genitori e figli possano sentirsi soddisfatti del loro ruolo;

*a) Supportare nel reinserimento i detenuti in fine pena o con possibilità di accedere ai benefici del permesso premio, con particolare attenzione al ruolo genitoriale.*

All’uscita dal carcere, per fine pena o in misura alternativa, riprendere il legame con i propri cari e la quotidianità insieme non è mai facile. Va favorita un’ottica di intervento sinergico e di accompagnamento della persona interessata, in un percorso di autonomia di reinserimento sociale che passi anche attraverso un impegno nei confronti degli affetti e del proprio ambiente familiare. In particolare con riguardo al ruolo genitoriale, è necessario effettuare un lavoro con il detenuto e con i figli, attraverso strumenti narrativi che consentano di elaborare la separazione che forzosamente si è subita, dando voce ai sentimenti conflittuali più o meno espressi che ne fanno da cornice;

*b) Favorire la relazione con gli affetti e sostenere il detenuto nel ristabilire il proprio ruolo.*

Si crea occasione per il soggetto detenuto di riflettere sulla sua esperienza di essere “genitore a distanza” per affrontare e sviscerare i problemi legati a questa condizione. La mediazione può avvalersi anche dello strumento del gruppo di parola, momento di confronto di gruppo nel quale si possono scambiare opinioni, emozioni e apprendere tecniche educative specifiche. Il confronto nel gruppo e con il mediatore verte su tematiche educative riguardanti sia la relazione genitori-figli (come spiegare ai figli la propria situazione? Cosa rispondere alla domanda: quando torni a casa papà (o mamma)? Come crescere un figlio a distanza?), sia la relazione di coppia.

La promozione e sostegno delle capacità individuali dei soggetti coinvolti consente di assumere un ruolo attivo e responsabile nei processi decisionali della propria famiglia e nel percorso di crescita dei propri figli.

Aumentare la consapevolezza del proprio ruolo di padre e dei bisogni dei propri figli durante la detenzione aiuta ad affrontare la separazione, a gestire emozioni e preoccupazioni, ma soprattutto a tornare ad essere un riferimento significativo per i figli, anche in carcere, per ridurre il più possibile l’effetto dell’assenza paterna sulla loro crescita

*c) Sostenere il detenuto nella fase di rientro in famiglia dal punto di vista affettivo e relazionale.*

L’approccio proposto procura nei fatti le condizioni di fondo per poter assicurare il riconoscimento effettivo e il rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti, rispettando la dignità, la vita privata e familiare e l’accoglienza come persone e non come parti che devono attenersi a dei “ruoli”.

Essa accompagna la persona ad un rientro nel contesto familiare di appartenenza ponderato e realizzato tenendo conto delle reali esigenze, delle giustificabili preoccupazioni espresse dal detenuto e dai familiari, tentando di attenuare le potenziali conflittualità del modificato assetto relazionale,

affettivo, economico ed abitativo, con particolare attenzione ai contesti familiari multiproblematici. Inoltre accompagna chi vuole separarsi e regolarizzare un nuovo equilibrio familiare.

Indagate le potenzialità dello strumento, si propone un ulteriore passaggio concettuale, ovvero ci si interroga su quali percorsi psichici possano essere sottesi all'intreccio tra il processo mediativo e l'esperienza detentiva: quale cambiamento psichico si possa ipotizzare nel soggetto che sperimenta la mediazione, rielaborandone poi l'esperienza nella solitudine forzata della carcerazione, è oggetto della nostra analisi conclusiva.

### **5. La mediazione come modo d'essere della psiche.**

Come sopra accennato, all'interno del percorso concettuale che si sta delineando, vorremmo aprire una breve riflessione sulla possibilità di pensare la mediazione non solo come insieme di procedure e tecniche volte al miglioramento delle relazioni, ma come modo di funzionamento del mentale, come possibile “atteggiamento fondamentale”, capace di evocare un modo di porsi e di progettarsi nel mondo dotato di una propria specificità. Questa trascende il “semplice”, per così dire, miglioramento degli assetti relazionali di cui si è, o si diventa (anche grazie alla stessa mediazione), protagonisti ed all'interno dei quali si è, o si diventa, “soggetti” a pieno titolo.

Nello specifico, desideriamo considerare alcune ipotesi circa gli effetti che l'esperienza di mediazione favorirebbe nel soggetto recluso non solo nella sede e nel momento del colloquio ma, più in generale, nella propria condizione esistenziale. Si vuol pensare, cioè, a quali processi psicologici siano innescati e potenzialmente operino nella persona anche una volta “ritornata nella sua cella”. È, quindi, la mediazione esperita dall'essere umano nella sua condizione di reclusione ad essere al centro di questi pensieri finali.

Evocare, si è detto poc'anzi, un modo di porsi e di progettarsi: la mediazione non è qui vista tanto come occasione di apprendimento di un insieme di regole o normative interne cui attenersi per far andare meglio le cose o per riparare, almeno parzialmente, il danno ma più come esperienza capace di suggerire un atteggiamento, quasi un “modo d'essere” dello psichismo.

Un atteggiamento che può divenire fondamentale, nel senso letterale dello stare a fondamento e a sostegno del progettarsi e del proiettarsi nel mondo, verso l'altro, gli altri ed anche, forse prima di tutto, verso se stessi.

Sì, perché mediazione, cioè l'azione che accade *in medio* (ma anche, potremmo dire, *attraverso* tutto ciò che sta *tra* i soggetti) può significare l'*incipit* di un modo di vivere il conflitto diverso dal “solito”, normale o deviato che sia; ed il conflitto, sappiamo bene, non è solo ciò che è percepibile dall'esterno a riguardo di parti che litigano, contendono, creano asperità ma è categoria che appartiene di certo anche

all’ “intrapichico”, cioè al soggetto in quanto tale, nel vissuto della sua relazione con il mondo e con le varie “parti” di cui la sua personalità è costituita<sup>22</sup>.

Non si tratta, ovviamente, di proporre la mediazione come pratica psicoterapeutica, pensandola come applicazione volta alla soluzione di conflitti intrapsichici a promozione e tutela della salute mentale del detenuto: tuttavia, crediamo sia fruttuoso coglierne massimamente la portata pedagogica nel senso, innanzitutto, di essere una proposta di pratica maieutica. Grazie ad essa, infatti, a poco a poco, il soggetto può riconoscere quello spazio intersoggettivo, quell’ “esserci” *tra* i soggetti, dove si può sperimentare la “verità” da punti di vista e prospettive differenti, a cominciare dalla verità riguardo se stessi ed ai valori che si è in grado di incarnare e di portare nella relazione.

Quindi, se lo sguardo clinico deve essere a servizio della salute psicofisica del detenuto con tutti i mezzi diagnostici e terapeutici idonei, lo sguardo dell’esperienza di mediazione deve poter suggerire, evocare un modo dello stare tra soggetti, tra esperienze, tra mondi.

Lo stare nel mondo, il progettarsi in esso, implica, in questa prospettiva, una capacità di mettere in relazione mondi diversi, quelli, cioè, esperiti dal soggetto vissuto di ognuno: è certo consapevolezza antica quanto lo sguardo che ogni soggetto volge alle cose ne dischiuda significati e prospettive potenzialmente anche molto differenti tra loro.

Quindi la mediazione può essere pensata come un produttivo atteggiamento che rimanda, da un lato, alla saggezza e al “saper vivere”, dall’altro al sapersi riconoscere come mondo tra i mondi, come soggetto tra soggetti. È, dunque, un modo d’essere dello psichismo, elicitato e promosso dalle tecniche specifiche che il mediatore è in grado di mettere in atto, ma che, dicevamo, va ben oltre la tecnica stessa in quanto tale.

Ma lo psichismo che sappia vedere i mondi di ognuno come parti dell’unico mondo dato, che possa arrivare a pensare di rapportarsi con un attributo (ad esempio, la qualità di uno stato d’animo o di un comportamento) e con il suo opposto, che sappia riconoscere ed esprimere emozioni e affetti ma anche lasciare che l’altro riconosca ed esprima i propri in un circolo ermeneutico virtuoso ma potenzialmente lungi dal poter essere definito una volta per tutte, potrà ancora distinguere nettamente tra un “questo sì” ed un “questo no”, tra ciò che è negoziabile e ciò che non lo è, in breve tra il bene e il male?

Ci sembra una domanda importante, considerando che la condizione detentiva consegue evidentemente a uno strappo avvenuto tra il soggetto e la regola condivisa (il “bene” ed il “male” in questo contesto vanno quindi riferiti ad una dimensione intersoggettiva).

---

<sup>22</sup> G. STANGHELLINI, *Noi siamo un dialogo*, 2017, p.73.

Di fronte ad un simile quesito occorre chiarire che ogni prospettiva sul mondo, ogni atteggiamento fondamentale occorre che non si faccia “fondamentalismo”, se vuole avere a che fare con la realtà: vale a dire che non si pensa alla mediazione come modo d'essere dello psichismo che pervada in modo univoco il soggetto, ma come *possibilità*.

Una possibilità tra altre, compresa quella della gestione di una relazione senza ricorso alla mediazione! Sappiamo, infatti, che non sempre si può mediare e se essere disposti alla fatica della mediazione apre spesso inaspettate possibilità vitali e di relazione (sia con gli altri, sia con i diversi aspetti della propria personalità) la realtà talvolta ci richiama a una necessaria radicalità nella relazione con essa: “Sia il vostro parlare sì, sì, no, no”.

Peraltro, asserire che ogni contesto e situazione devono essere valutati dal soggetto, in ordine alla possibilità, o meno, della mediazione come modo d'essere e come modo di gestire, implica il riferimento ad un certo grado di attività di riflessione, cioè a quell'area del riconoscimento degli elementi in gioco in una vicenda relazionale e dell'emotività ad essi connessa che proprio le tecniche di mediazione permettono di acquisire, quasi come *conditio sine qua non* della mediazione stessa.

Da questa prospettiva, l'esperienza di mediazione diventa occasione non solo di ripensamento rispetto alle proprie relazioni affettive, storicamente incarnate negli specifici e insostituibili volti di partners, figlie, figli, amici e neppure si limita ad essere, come già abbiamo detto, un procedimento da cui apprendere tecnicamente nuovi espedienti relazionali.

Pur essendo anche tutto questo, si fa occasione di più autentica “soggettivizzazione” della persona, di invito alla riflessione ed alla scelta, di stile cognitivo ed affettivo (atteggiamento fondamentale) di rapporto col mondo ed i mondi, proprio ed altrui.

Un'ultima considerazione. La condizione detentiva separa il soggetto dal mondo, a seguito di una qualche forma di danno che il soggetto stesso ha arrecato. Il mondo non esiste più nella sua “in-mediatezza”: la porta non rappresenta più un “al di qua” rispetto a un insieme di presenze, relazioni, fatti, atti che, in altra condizione, sarebbero esperiti immediatamente, ma rappresenta il simbolo di una chiusura al mondo che, nelle intenzioni, deve diventare occasione di riflessione, acquisizione di comportamenti costruttivi, recupero.

Potremmo definire, in un certo senso, la condizione detentiva come “iper-mediata”, caratterizzata cioè dalla presenza di un mezzo molto denso (il muro ne è emblematico simbolo) separante il soggetto dal mondo. Tuttavia il soggetto umano non può essere “senza mondo”<sup>23</sup> pena il suo stesso cessare d'essere come essere umano: il soggetto umano è un dialogo nel mondo<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> L. BINSWANGER, “*Per un'antropologia fenomenologica*”, 1970.

<sup>24</sup> G. STANGHELLINI, *ibidem*, p. 42.

GIURISPRUDENZA PENALE WEB, 2019, 2-BIS - “AFFETTIVITÀ E CARCERE:  
UN BINOMIO (IM)POSSIBILE?”

Se accettiamo queste premesse, dunque, laddove la condizione detentiva voglia essere non solo punitiva ma anche, nell’interesse della comunità tutta, riparativa, l’esercizio della tecnica di mediazione può considerarsi espediente di ri-proposta del soggetto ad un mondo non già, come nella condizione comune, in-mediatamente e totalmente “disponibile” a divenire vissuto ma, neppure, totalmente incapsulato in un mezzo separante che, nello scongiurabile peggiore scenario, rischierebbe di farsi istituzione totalizzante, senza più spazio per un mondo e, quindi, senza umanità<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> L. BOCCADORO-S. CARULLI, “*Il posto dell’amore negato. Sessualità e psicopatologie segrete*”, 2008, pp. 32-33.